

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo

Repertorio n.

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO DI FIGURE PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALL'AREA B DEL CCNL-FEDERCASA IN VIGORE.

CIG

L'anno duemila..... il giorno (.....) del mese di presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

a) Diomira Caterina Ida Cretti nata il 05.06.1965 a Costa Volpino (BG) C.F. CRTDRC65H45D117U, nella sua qualità di Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del

24.07.2015;

b)....., nato il a (.....) e residente a (.....) in Via

n., C.F., nella sua qualità di..... della, con sede

in Via n. - (.....) - C.F e P. IVA, di seguito

denominato "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io

Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei

requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il

mio consenso.

PREMESSO

- che in seguito a procedura aperta comunitaria ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,

comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le cui risultanze sono

state approvate con determinazione n. in data, il

servizio di cui sopra è stato aggiudicato all'operatore

economico, con sede in Via n. - (.....) - C.F

e P. IVA, per le soluzioni tecniche offerte e per l'offerta ed

accettato importo di €, di cui € per oneri di sicurezza,

il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- che è stata accertata, in capo all'Appaltatore, la sussistenza

dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei

Contratti;

- che sono state acquisite dalla Stazione Appaltante le Informazioni Antimafia e che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, di figure professionali ascrivibili all'Area B del CCNL-Federcasa in vigore, all'operatore economico per la quale il legale rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire il servizio affidato alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati e precisamente:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il progetto di servizio;
- l'Offerta Tecnica;
- l'Offerta Economica;
- le polizze di garanzia;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;

- il Codice Etico di ALER BG-LC-SO, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;

- - le "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID, sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Luogo di esecuzione delle attività: Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle tre

sedi di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, in ragione delle esigenze dell'Azienda in particolare:

- Bergamo, Via Mazzini 32/A;
- Lecco, Via Caduti Lecchesi a Fossoli 34;
- Sondrio, Piazza Radovljica 1.

4) Corrispettivo: Il corrispettivo spettante all'Appaltatore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore unico offerto, che dovrà essere unico per tutte le categorie o livelli richiesti, onnicomprensivo, forfettario ed invariabile, per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che ALER riconoscerà a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che ALER corrisponderà invece all'Appaltatore a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da ALER e dovrà essere immediatamente applicata e farà parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Si precisa che la base d'asta è onnicomprensiva di tutti i compiti, ruoli ed obblighi dell'Appaltatore come descritti nel

Capitolato Speciale, fra i quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- Ricerca e selezione del personale;
- Retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie indicate nelle tabelle;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
- Quota assicurativa INAIL;
- Sostituzione del personale;
- Ferie, festività sopresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
- Attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, per quanto di competenza dell'Agenzia ex art 35 c. 4 D. Lgs 81/15;
- Utile d'impresa;
- Imposte di bollo;
- Rischio d'impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali (in via esemplificativa e non esaustiva): permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, per grave infermità, diritto allo studio, permessi c.d. "politici", per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, permessi sindacali retribuiti in genere (comprese le assemblee sindacali), malattie (ed

assenze a queste assimilate a termini di legge o di contratto),
assenze disciplinate dal D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e D.lgs.
80/2015, L.53/2000 e s.m.i., L.104/1992 e s.m.i..

5) Ammontare presunto del contratto: Il valore economico
presunto del contratto è di €. oltre IVA di legge.

Tale importo include il monte retributivo/contributivo da
corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione
ed include la commissione d'agenzia per il servizio prestato
dall'Agenzia, descritta nell'articolo 3 del Capitolato, nonché
della prestazione di tutti i servizi connessi alla
somministrazione quali l'attività di ricerca, la selezione, la
sostituzione, la gestione giuridica e amministrativa del
personale oggetto della somministrazione.

Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in
quanto va inteso come mera indicazione di stima massima
effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative di
ALER e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la
stazione appaltante.

Si precisa che l'importo sopra indicato costituisce il budget di
ALER per l'acquisizione del personale somministrato e non
l'importo contrattuale del servizio di somministrazione reso
dall'Appaltatore, che è determinato applicando il moltiplicatore
unico offerto al costo orario lordo indicato nella tabella riportata
nell'art. 4 del Capitolato Speciale.

L'aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto non fa

sorgere alcun obbligo per ALER di richiedere un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive esigenze e disponibilità finanziarie. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora ALER richieda di svolgere il servizio per un budget inferiore a quello sopra indicato.

ALER si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 qualora dovessero realizzarsi le condizioni ivi contemplate.

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questo appalto di servizio è stimato in € 0 (zero), non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di servizio in relazione alla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

6) Durata del servizio: il servizio avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, dalla data del verbale di avvio anticipato del servizio.

Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci

le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell'appalto, anche nel caso in cui il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine.

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni, dal contratto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, ferma la validità dei contratti in essere alla data di recesso che verranno portati a termine ai fini della tutela dei lavoratori somministrati.

7) Modalità di espletamento del servizio: si rimanda all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

8) Compiti, ruoli ed obblighi dell'Appaltatore: si rimanda all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9) Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato: nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, nel rispetto dei termini di tutela previsti dalla legge cioè durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dello stesso dietro semplice richiesta formalizzata da ALER nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia a quanto disciplinato nel Capitolato. Per ogni giorno di ritardo dell'Appaltatore negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo si

applica la penalità giornaliera prevista da Capitolato.

10) Subappalto: il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

11) Cauzione definitiva: la garanzia definitiva dell'importo di € è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data da alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

12) Modalità di pagamento: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni, nella misura e nei termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO:

IBAN:

....., nato/a a (...) il, residente a
..... (...) in Via n. ..., C.F.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

13) Revisione dei prezzi: 1) trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con

verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60

(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

5) È comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma

4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

14) Penali: Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, ALER applicherà una penale nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di 10.000 €) nelle ipotesi di seguito specificate:

1. mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. mancata effettuazione del servizio, totale o parziale;

3. mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio di ALER.

L'importo delle penalità sarà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ALER a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ALER potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

15) Clausola risolutiva espressa: ALER ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) ripetuti ritardi e manchevolezze nell'esecuzione dei servizi, derivanti da inadempimenti accertati ed esclusivamente imputabili all'Appaltatore;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro;
- d) reiterata non conformità dei servizi prestati rispetto alle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) accertamento in capo all'Appaltatore di una delle condizioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016;
- f) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi

dell'articolo 136 del Codice dei contratti;

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'affidamento;

l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;

m) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

n) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

o) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto;

p) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12 accertati con sentenza passata in giudicato;

q) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i;

r) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;

s) violazione delle prescrizioni di cui al MOGC ex D.Lgs 231/01, piano triennale per la prevenzione della corruzione e Codice Etico adottati da ALER;

t) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

La cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni. È facoltà di ALER, in caso di risoluzione del contratto, rivolgersi per l'esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto, al secondo classificato.

Per tutto quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

16) Responsabilità e sicurezza sul lavoro: l'Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e

danni arrecati a cose di proprietà dell'ALER a seguito di manchevolezze commesse durante l'esecuzione del servizio.

È fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008).

A sua volta ALER si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ad informare l'Appaltatore dei rischi esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

17) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

18) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di

entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

19) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non

autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al

Garante per la privacy, raggiungibile sul sito

www.garanteprivacy.it

- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link:

<http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>.

20) M.O.G.; Codice Etico; D.lgs. 231/2001: l'Appaltatore è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

21) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura

ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

22) Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di Diomira Caterina Ida Cretti

L'APPALTATORE nella persona di

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.